



AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.p.A.
Via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma (RM)

Direzione Impianti
Servizio Progettazione Impianti

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AL PROCEDIMENTO DI VIA, AI SENSI DEL COMBINATO
DISPOSTO DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006 E D.M. 52/2015**

ROMA CAPITALE - III MUNICIPIO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

IMPIANTO PER LA SELEZIONE E IL RECUPERO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO

Via Salaria, 981 – 00198 Roma (RM)



Rappresentante Legale:

Ing. Andrea Bossola

Elaborato:

AMASA RL03 – Relazione sui vincoli urbanistici ambientali e territoriali

Progettazione:

Ing. Emanuele Lategano
Ing. Cesare Ciotti

Tavola:

Staff progettazione:

Ing. Daniele Ono
Arch. I. Andrea Verticelli

Scala:

Revisione:

Aprile 2023

Supporto tecnico:



Aggiornamenti:

Data:

1		
2		
3		
4		
5		
6		

INDICE

1	PREMESSA	2
2	INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO	3
2.1	PIANO REGOLATORE GENERALE	3
2.2	ZONIZZAZIONE ACUSTICA	6
2.3	PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE (P.T.P.G.)	8
2.4	PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.).....	12
2.4.1	<i>Tavola A – Sistemi ed ambito di paesaggio</i>	14
2.4.2	<i>Tavola B – I beni paesaggistici</i>	18
2.4.3	<i>Tavola C – Beni del patrimonio culturale e naturale</i>	21
2.4.4	<i>Tavola D – Recepimento proposte comunali di modifica dei P.T.P.</i>	22
2.5	SISMICITÀ	23
2.6	AREE NATURALI PROTETTE	24
2.6.1	<i>Rete Natura 2000</i>	24
2.6.2	<i>Parchi e/o riserve regionali e nazionali</i>	25
2.7	PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA (P.R.Q.A.).....	26
2.8	P.A.I. - PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	34
2.9	IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI	36
2.10	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE REGIONALI (P.T.A.R.)	38
3	PIANIFICAZIONE DI SETTORE	42
3.1	PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ROMA CAPITALE 2022-2030	42
3.2	CRITERI DI LOCALIZZAZIONE – D.D. RU N. 3355 DEL 18-11-2022 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.....	51
4	COERENZA CON GLI STRUMENTI PROGRAMMATICI	53

1 PREMESSA

Scopo del presente documento è quello di valutare l'inquadramento territoriale ed urbanistico, in relazione anche ad i vincoli ambientali presenti, per il sito impiantistico in Via Salaria, 981, 00100 Roma, di proprietà di AMA S.p.A.

Ai fini di tale valutazione, sono stati presi a riferimento i seguenti strumenti di programmazione urbanistica, territoriale e di settore:

- Piano Regolatore Generale del Comune di Roma;
- Zonizzazione acustica;
- Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG);
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
- Sismicità;
- Aree naturali protette;
- Piano Regionale di gestione dei rifiuti;
- Piano stralcio di assetto idrogeologico;
- Piano gestione del rischio alluvioni;
- Criteri di localizzazione impianto rifiuti - D.D. RU n. 3355 del 18-11-2022 Città Metropolitana di Roma Capitale.

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO

L'area di ubicazione dell'impianto è sita in Via Salaria, 981, nel territorio appartenente amministrativamente al Comune di Roma (Municipio III).

Dal punto di vista cartografico, il sito è così inquadrato:

- Tavola 100FN4 della Carta I.G.M. d'Italia, in scala 1:100.000;
- Tavoleta IGM n. 150NO4 Roma Nord, in scala 1:25.000;
- Sezione n. 374030 "Fidene" della C.T.R. (Carta Tecnica Regionale) del Lazio, in scala 1:10.000;
- Foglio n. 255, Allegato C della Carta Catastale del Comune di Roma.

2.1 PIANO REGOLATORE GENERALE

Roma Capitale, con D.C.C. n. 18 del 12.2.2008, pubblicata sul BURL n. 10 del 14.3.2008 (Parte Terza), ha ratificato l'accordo di pianificazione, di cui al comma 6 dell'art. 66 bis della L.R. 38/1999, sottoscritto in data 6.2.2008 dal Sindaco di Roma Capitale e dal Presidente della Regione Lazio, e approvato, ai sensi del comma 7 dell'art. 66 bis della L.R. 38/1999, il *Nuovo Piano Regolatore Generale (P.R.G.)* di Roma Capitale. In precedenza, tale piano era stato adottato con la D.C.C. n. 33 del 19/20.3.2006 e controdedotto con la D.C.C. n. 64 del 21/22.3.2006.

Successivamente, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 7.6.2016, sono pubblicati gli atti del "disegno definitivo" del PRG che contengono tutte le modifiche ed integrazioni succedutesi fino alla conferenza di pianificazione e quanto, tra il 2006 ed il 2008, era sfuggito o di cui non si aveva consapevolezza alla data dell'approvazione.

Il P.R.G. è composto da elaborati di natura sia prescrittiva che non prescrittiva.

Sono elaborati di natura prescrittiva:

- Norme tecniche di attuazione (NTA + 4 allegati);
- Sistemi e Regole, 1:5.000 (Legenda + n. 12 fogli);
- Sistemi e Regole, 1:10.000 (Legenda + n. 31 fogli);
- Rete ecologica, 1:10.000 (n. 31 fogli).

Gli elaborati non prescrittivi sono articolati, per contenuto e finalità, e comprendono quelli con valore di conoscenza e di indirizzo, che saranno periodicamente aggiornati dall'Amministrazione Comunale, quelli con valore di esplicitazione e chiarimento delle scelte del P.R.G., quelli indicativi, che hanno valore programmatico e comprendono materiali finalizzati alle progettazioni urbanistiche ed edilizie in attuazione del P.R.G. e quelli per la comunicazione, che illustrano la caratterizzazione del P.R.G. nel territorio dei Municipi.

Ai fini dell'analisi delle relazioni, tra l'intervento qui rappresentato e il P.R.G., si considerano gli elaborati cartografici prescrittivi, fra cui le tavole dei "Sistemi e regole", così da individuare quali elementi o categorie territoriali siano direttamente interessate dall'intervento.

La consultazione degli elaborati del P.R.G., in particolare di quelli grafici prescrittivi, è stata effettuata mediante il sito web di Roma Capitale¹, attraverso il quale è possibile, appunto, consultare tutta la documentazione inerente al P.R.G. e i suoi step autorizzativi.

In particolare, con riferimento all'elaborato grafico "Sistemi e Regole" e alla relativa legenda, di cui si riporta uno stralcio a seguire, emerge come l'area sia identificata nell'ambito del "Sistema insediativo - Città da ristrutturare - Tessuti nei Programmi integrati prevalentemente per attività".

Tale sistema insediativo è disciplinato dagli artt. 51, 52 e 53 delle Norme Tecniche del Piano; in particolare il comma 11, lettera e) dell'art. 52 specifica fra le attività consentite quelle produttive come quella di cui si parla.



¹ <http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg.html>

Sistemi e Regole






Sistema insediativo		Sistema ambientale	
CITTA' STORICA		ACQUE	
 Tessuti <small>vedi tavola 1/5.000</small>		 Fiumi e laghi	
 Espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme		AREE NATURALI PROTETTE	
 Espansione novecentesca a fronti continue		 Parchi istituiti e tenuta di Castel Porziano	
 Espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme		AGRO ROMANO	
 Espansione novecentesca a impianto moderno e unitario		 Aree agricole	
 Nuclei storici isolati		Sistema dei servizi e delle infrastrutture	
Edifici e complessi speciali		SERVIZI	
 Centro archeologico monumentale		 Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale	
 Capisaldi architettonici e urbani		 Servizi pubblici di livello urbano	
 Ville storiche		 cimiteri	
 Grandi attrezzature e impianti post-unitari		 aeroporti	
 Edifici speciali isolati di interesse storico-architettonico e monumentale		 Verde privato attrezzato	
 Spazi aperti <small>vedi tavola 1/5.000</small>		 Servizi privati	
 Spazi verdi privati di valore storico-morfologico-ambientale		 Campeggi	
 Ambiti di valorizzazione		INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	
 Spazi aperti di valore ambientale		 Ferrovie nazionali, metropolitane e in concessione, aree di rispetto	
 Tessuti, edifici e spazi aperti		 Metropolitane	
 Aree dismesse e insediamenti prevalentemente non residenziali		 Stazioni	
 Ostia Lido		 Strade	
CITTA' CONSOLIDATA		 Nodi di scambio	
 Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia definita e a media densità insediativa - T1		Porti	
 Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia definita e ad alta densità insediativa - T2		 commerciali	
 Tessuti di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera - T3		 turistici	
 Verde privato		INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	
 Programmi integrati		 Infrastrutture tecnologiche	
 codice identificativo		 Confine comunale	
CITTA' DA RISTRUTTURARE		PROGETTI STRUTTURANTI	
Tessuti		Centralità urbane e metropolitane	
 prevalentemente residenziali		 a pianificazione definita	
 prevalentemente per attività		 da pianificare	
 Programmi integrati		 Centralità locali	
 codice identificativo		 Spazi pubblici da riqualificare	
 Spazi pubblici da riqualificare		AMBITI DI RISERVA	
 Nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare		 Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata	
CITTA' DELLA TRASFORMAZIONE			
 Ambiti di trasformazione ordinaria			
 prevalentemente residenziali			
 Integrati			
 Ambiti a pianificazione particolareggiata definita			
Programmi integrati			
 prevalentemente residenziale			
 codice identificativo			
 prevalentemente per attività			
 codice identificativo			

Figura 1: Inquadramento su PRG e relativa legenda- Sistemi e regole - Stralcio P.R.G. (da Tav 3* 11)

2.2 ZONIZZAZIONE ACUSTICA

A conclusione di un iter approvativo analogo a quello previsto per altri strumenti di pianificazione del territorio, la classificazione acustica di Roma Capitale è stata adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 2002, definitivamente approvata con Deliberazione Consiglio Comunale 29 gennaio 2004 n. 12 ed è vigente, sul territorio, dal 15 febbraio dello stesso anno.

La Classificazione Acustica del territorio consiste nell'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dalla normativa, sulla base delle prevalenti ed effettive caratteristiche di fruizione del territorio stesso. La Classificazione Acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio che ne disciplina l'uso e le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte, con l'obiettivo finale di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e fornire indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento per uno sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale compatibile con l'ambiente.




Figura 2: Zonizzazione acustica comunale

La classificazione acustica deve essere necessariamente coordinata con gli altri strumenti di pianificazione del territorio quali, in primo luogo, il *Piano Regolatore Generale* ed il *Piano Generale del Traffico urbano*.

La Classificazione acustica del territorio comprende:

- Allegati prescrittivi:
 - N. 44 Tavole articolate per Municipio più 1 Tavola d'insieme;
 - Norme Tecniche di Attuazione (Delib. CC n° 60 del 23/07/2002 e Delib. n° 12 del 29/01/2004);
- Allegati Descrittivi:
 - Relazione Tecnica (Delib. CC n° 60 del 23/07/2002 e Delib. n° 12 del 29/01/2004).

Dall'analisi degli elaborati grafici, con particolare riferimento a quello relativo al Municipio III, di cui si riporta uno stralcio in Figura 2, l'area ricade nella Classe IV (campitura marrone) che rappresenta le *aree di intensa attività umana* per le quali i limiti di emissione ed immissione diurni e notturni sono riportati nella successiva tabella.

Classi di destinazione uso del territorio	VE		VI		VQ	
	D	N	D	N	D	N
I Aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37
II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40	55	45	52	42
III Aree di tipo misto	55	45	60	50	57	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52
V Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70

Tabella 1: Valori limite emissioni ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997

2.3 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE (P.T.P.G.)

Il Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.) della ex provincia di Roma (oggi *Città Metropolitana di Roma Capitale*) è stato approvato dal Consiglio Provinciale in data 18/01/2010 con Delibera n. 1 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 45 al "*Bollettino Ufficiale della Regione Lazio*" n. 9 del 6 marzo 2010.

L'obiettivo generale perseguito dal P.T.P.G. è quello di "*costruire la Provincia metropolitana*" ovvero "*costruire il territorio della Provincia-area metropolitana*".

I contenuti del P.T.P.G. riguardano i compiti propri in materia di pianificazione e gestione del territorio attribuiti alla Provincia dalla legislazione nazionale (D.Lgs. 267/2000 testo unico dell'ordinamento delle autonomie locali, ex L. 142/90), unitamente ai compiti provinciali previsti nella stessa materia dalla legislazione regionale (L.R. 14/99 e successive integrazioni), dagli adempimenti richiesti dalla L.R. 38/99 "*Norme sul governo del territorio*" e successive modifiche, dal *Piano Territoriale Regionale Generale* (P.T.R.G.), dal *Piano Territoriale Paesistico Regionale* (P.T.P.R.) e dai piani di settore regionali.

Il P.T.P.G. ha efficacia nei confronti di ogni decisione di programmazione, trasformazione e gestione del territorio, da parte di soggetti pubblici o privati, che investa il campo degli interessi provinciali come richiamato in precedenza.

In particolare, il P.T.P.G. ha efficacia nei confronti dei piani, programmi e progetti generali e settoriali di iniziativa della Provincia e delle Comunità Montane e nei confronti degli strumenti urbanistici e delle determinazioni dei Comuni che comportino trasformazioni del territorio. Le previsioni del P.T.P.G. sono espresse nelle Norme di Attuazione, attraverso direttive e prescrizioni:

- le direttive indirizzano l'attività di pianificazione e programmazione della Provincia, dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano. Gli strumenti generali ed attuativi di pianificazione e di programmazione di detti soggetti e le varianti degli stessi provvedono ad una loro adeguata interpretazione, specificazione ed applicazione alle realtà locali interessate, assicurandone il conseguimento;
- le prescrizioni (e vincoli) costituiscono determinazioni di carattere vincolante che prevalgono nei confronti degli strumenti di pianificazione e programmazione della Provincia, delle Comunità Montane e dei Comuni e delle loro varianti. Ad esse si applicano le misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 5 delle NA a far data dalla adozione del P.T.P.G.. Modifiche alle prescrizioni, anche derivanti da strumenti di programmazione negoziata costituiscono variante al P.T.P.G., come disciplinate dall'art. 22 L.R. n. 38/99. Le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del P.T.P.G., nonché quelle dei P.R.G. e delle varianti ai P.R.G. adottati, contro dedotti e trasmessi alla Regione entro la stessa data, se confermate dalla Regione in sede di approvazione, sono fatte salve. Nella tavola TP2 sono graficizzate, in nero, a titolo di riferimento orientativo, l'occupazione del suolo per usi urbani al 2003 e le principali previsioni dei PRG vigenti e delle varianti, o adottati, contro dedotti e trasmessi alla Regione entro il 31 ottobre 2007 e quelle successive a tale data, solo se definitivamente approvate.

La consultazione del PTPG è stata effettuata tramite il *Geoportale Cartografico*² della *Città Metropolitana di Roma Capitale*.

² <https://geoportale.cittametropolitanaroma.it/ptpg>




Figura 3: Inquadramento sito su PTPG

L'analisi della cartografia del piano, in particolare di quella relativa alla Rete Ecologica Provinciale (Tav. TP2), rileva come l'area in esame ricada nell'Unità Territoriale Ambientale (UTA) n. 5 "Unità delle alluvioni della Valle del Tevere"; mentre, in merito alle componenti della citata Rete Ecologica, si evidenzia come non siano interessate né componenti primarie né tanto meno componenti secondarie.

Per quanto riguarda, invece, il SISTEMA INSEDIATIVO MORFOLOGICO, l'obiettivo del Piano è il riordino e la qualificazione delle costruzioni insediative provinciali, urbane e territoriali, fattore d'identità delle comunità locali, nella nuova dimensione d'area vasta metropolitana e di aggregazioni intercomunali

Della cartografia, emerge come il sito venga identificato come "campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti", che corrisponde all'ambito all'interno del quale i Comuni organizzano di preferenza, nei loro strumenti urbanistici, le operazioni di trasformazione e crescita insediativa.

In merito agli utilizzi previsti, l'art. 28 comma 4, delle norme d'attuazione del piano, dispone che gli enti locali assumano in corrispondenza delle componenti della REP le categorie di intervento e gli usi compatibili indicati nella tabella seguente, selezionando quelli ritenuti più idonei e tra loro coerenti:

	Categorie di intervento			Usi compatibili						
	CG	RA	QV	UN	UA	UL	US	UR	UF	UT
Aree della Rete ecologica provinciale										
Componenti primarie										
Aree core	X	X		X	X				X	
Aree buffer	X	X	X		X		X		X	X
Aree di connessione primaria	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Componenti secondarie										
Territorio agricolo tutelato		X	X		X	X	X	X	X	X
Elementi di discontinuità lineare		X	X			X	X	X		X

Figura 4: Categorie di intervento e usi compatibili

Dove le categorie di intervento ambientale sono le seguenti:

- Conservazione e gestione naturalistica (tutela, salvaguardia) (C.G.): prevede azioni di tutela orientate alla conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale e dei relativi processi biocenotici; esclude qualsiasi tipo di trasformazione (morfologica, infrastrutturale ed edilizia) dallo stato dei luoghi e dagli equilibri ambientali raggiunti; esclude l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle concesse, di scavi per prelievo di inerti, di discariche pubbliche e di nuovi depositi di prodotti industriali e materiali, anche se non modificano la morfologia dei luoghi; consente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici, infrastrutture, reti ed opere tecnologiche esistenti, se compatibili; consente interventi di manutenzione, presidio e miglioramento dell'efficienza naturale dei beni.
- Riqualficazione/recupero ambientale (R.A.): prevede azioni di tutela ed interventi volti alla riqualficazione o al recupero di condizioni ambientali e di naturalità alterate da processi di degrado. Sono consentiti interventi (modificazioni morfologiche, naturalistiche od opere tecniche) che favoriscono la mitigazione dei fattori di degrado, il graduale recupero di condizioni naturali o l'evoluzione progressiva verso tali condizioni;
- Qualificazione valorizzazione (Q.V.): prevede azioni di tutela ed interventi volti al mantenimento od alla ricostituzione di valori ambientali e del paesaggio rurale in territori prevalentemente agricoli dove detti valori, pur residuali o compromessi, sono ancora presenti ed in condizioni favorevoli al ripristino; consente interventi orientati a questi fini, nel miglioramento delle attività e residenzialità agricole e con l'introduzione di usi integrativi compatibili; consente le previsioni insediative dei PUCG prevalentemente orientate al riordino e completamento degli insediamenti esistenti, favorendo i modelli insediativi aggregati e valutando la possibilità di rilocalizzare le previsioni di nuove superfici residenziali o produttive non ancora attuate che risultassero isolate o di carattere diffuso o in contrasto con i valori ambientali e paesistici rilevanti, con eventuale ricorso alla verifica della funzionalità della Rete ecologica locale.

Per quanto riguarda gli usi compatibili previsti:

- Naturalistici (U.N.): usi orientati alla fruizione dell'ambiente naturale riducendo al minimo le interferenze antropiche, con modalità limitate all'osservazione scientifica ed amatoriale, alla formazione, all'escursionismo non di massa, a piedi, a cavallo o in bicicletta.

- Agro silvo-pastorali (U.A.): usi annessi alla manutenzione e presidio del territorio rurale, mantenendone le forme consolidate di utilizzazione delle risorse naturali e di coltivazione agricola del fondo, di allevamento e di insediamento ad esse connesso, curando la conservazione delle componenti dei paesaggi rurali e dei beni storici.
- Urbani locali (U.L.): usi relativi alla residenza agricola e alle attrezzature per l'agricoltura, nonché usi compatibili del patrimonio edilizio esistente.
- Servizi (U.S.): Attività di servizio pubblico o d'interesse pubblico, quali infrastrutture, impianti tecnologici e per la produzione di energie rinnovabili e attrezzature di servizio pubblico, necessitati da collocazione extraurbana, se compatibili.
- Ricreativi (U.R.): Attività sportive, ricreative e del tempo libero con spazi e attrezzature specialistiche compatibili con i contesti paesistici e ambientali.
- Formativi (U.F.): Attività di fruizione culturale, di ricerca e per la formazione, connesse all'attività agricola.
- Turistico-ricettivi (U.T.): Attività turistiche-ricettive connesse con l'attività agricola, se compatibili, finalizzate alla fruizione dei territori tutelati.

Dall'esame dei contenuti del P.T.P.G. emergono le seguenti valutazioni.

In merito alla Rete Ecologica Provinciale, il sito di progetto non interessa né componenti primarie che secondarie, pertanto non esistono indicazioni ostative circa l'utilizzo compatibile del sito.

Inoltre, in merito alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, il comma 1 dell'art. 21 delle NTA del Piano dispone che alla Provincia compete l'individuazione della localizzazione e l'adozione dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Il comma 2 specifica che per la localizzazione degli impianti sono in generale da escludere:

- le fasce di tutela dei Piani di Bacino;
- le aree naturali protette, istituite o proposte per l'istituzione dal PTPG;
- le zone di classe 3 e 4 di propensione al dissesto;
- le aree di elevata vulnerabilità degli acquiferi e le aree di tutela delle sorgenti;
- le zone di tutela paesistica;
- le aree che ricadono nelle Componenti Primarie della REP.

In merito ai criteri sopra elencati, si rimanda alla lettura integrale del Quadro Programmatico, all'interno del quale sono stati affrontate le relative tematiche.

2.4 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R)

L'esame della vincolistica territoriale ed ambientale, relativa all'area dell'impianto, è stato condotto sulla base della pianificazione territoriale regionale, ed in particolare del *Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)*.

Il *Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.)* è stato originariamente adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio con atti n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007, ai sensi degli artt. 21, 22, 23 della L.R. 24/1998, e successivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 02/08/2019, pubblicata sul BURL n. 13 del 13/02/2020.

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020 è stata annullata la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019; il Piano è poi stato, quindi, di nuovo approvato, secondo lo schema di accordo con il Ministero dei Beni Archeologici, Culturali e Turismo, con Deliberazione del Consiglio Regionale 21 aprile 2021, n. 5.

In ultimo, sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10/06/2021, Supplemento n. 2, è stato pubblicato il *Piano Territoriale Paesistico Regionale* che ha, pertanto, acquisito efficacia. Il P.T.P.R. approvato subentra, quindi, a quello adottato con deliberazioni di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 (entrambe pubblicate sul BUR del 14 febbraio 2008, n. 6, supplemento ordinario n. 14), e sostituisce i Piani Territoriali Paesistici. Analogamente, non è più in vigore il regime di disciplina paesaggistica previsto dall'art. 21 della L.R. 24/1994 ad esplicazione del quale era stata emessa la direttiva n. 1056599 del 3 dicembre 2020.

Il piano costituisce lo strumento di pianificazione attraverso cui, la Regione Lazio disciplina le modalità di governo e di gestione del territorio, in termini di tutela, valorizzazione e ripristino del territorio e del paesaggio.

Il P.T.P.R., ai sensi dell'art. 5 delle Norme, “esplica efficacia vincolante esclusivamente nella parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, di cui all'art. 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice”. Per quelle aree non interessate dai suddetti beni paesaggistici, l'art. 6 delle Norme specifica che il P.T.P.R. “non ha efficacia prescrittiva e costituisce un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano”.

Le elaborazioni contenute nel Piano sono state rappresentate mediante differenti tipologie di tavole cartografiche, tutte redatte mediante una comune base costituita dalla Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:5.000, aggiornata al 2014 e riprodotta in stampa nella scala ridotta 1:25.000:

- Sistemi ed Ambiti di Paesaggio - Tavole A da 1 a 42. Le Tavole A hanno natura prescrittiva esclusivamente per le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e contengono l'individuazione territoriale degli ambiti di paesaggio, le fasce di rispetto dei beni paesaggistici, i percorsi panoramici ed i punti di vista.
- Beni Paesaggistici - Tavole B da 1 a 42. Le Tavole B hanno natura prescrittiva e contengono la descrizione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., tramite la loro individuazione cartografica con un identificativo regionale e definiscono le parti del territorio in cui le norme del P.T.P.R. hanno natura prescrittiva. Le Tavole B non individuano le aree P.T.P.R. tutelate per legge di cui al comma 1, lettera h), dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.:

“le aree interessate dalle università agrarie e le zone gravate da usi civici”; in tali aree, ancorché non cartografate, si applica la relativa modalità di tutela.

- Beni del patrimonio Naturale e Culturale - Tavole C da 1 a 42. Le Tavole C hanno natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della relazione paesaggistica; assieme ai relativi repertori, contengono la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. L'implementazione del quadro conoscitivo non costituisce variante al P.T.P.R. approvato. La disciplina dei beni del patrimonio culturale e naturale discende dalle proprie leggi, direttive o atti costitutivi ed è applicata tramite autonomi procedimenti amministrativi indipendenti dalla autorizzazione paesaggistica. Le Tavole C contengono anche l'individuazione di punti di vista e dei percorsi panoramici esterni ai provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nonché di aree con caratteristiche specifiche in cui realizzare progetti mirati per la conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. con riferimento agli strumenti di attuazione del P.T.P.R. Le Tavole C contengono altresì la graficizzazione del reticolo idrografico nella sua interezza, comprensivo dei corsi d'acqua non sottoposti a vincolo paesaggistico, che costituisce carattere fondamentale della conformazione del paesaggio.
- Recepimento proposte comunali di modifica dei P.T.P. accolte e parzialmente accolte e prescrizioni - Tavole D da 1 a 42 e relativi allegati (schede per Provincia e prescrizioni):
 - 11 schede Provincia di Frosinone;
 - 12 schede Provincia di Latina;
 - 13 schede Provincia di Rieti;
 - 14 schede di Roma;
 - 15 schede Città metropolitana di Roma Capitale;
 - 16 schede Provincia di Viterbo.

Le Tavole D e le schede allegate hanno natura prescrittiva e, limitatamente alle proposte di modifica accolte e parzialmente accolte, prevalente rispetto alle classificazioni di tutela indicate nella Tavola A e nelle presenti norme.

Per quanto riguarda la tipologia dell'intervento in progetto, questa è riconducibile alla tipologia di intervento di cui al punto 4 “*Uso produttivo, commerciale e terziario*”, sottopunto 4.8 “*discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori*” definiti dalla tabella di cui all'art. 18 comma 8 del P.T.P.R.

Così come esplicitato al comma 1 dell'art. 7 delle Norme “*Il P.T.P.R. è un unico piano esteso all'intero territorio della Regione Lazio; dopo l'approvazione sostituisce, sia nella parte normativa che nella parte cartografica, i piani territoriali paesistici vigenti, approvati con legge o con deliberazione del Consiglio regionale, di seguito denominati P.T.P., salvo quanto previsto al comma 2*”.

Tipologie di interventi di trasformazione per uso
4 Uso produttivo, commerciale e terziario
4.8 discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal D.Lgs. 36/2003 e dal D.Lgs. 152/2006, compresi autodemolitori
4.8.1 recupero e ampliamenti
4.8.2 nuova realizzazione

Tabella 2: Estratto tabella ex art. 18 comma 8 del P.T.P.R. “*Tipologie di interventi di trasformazione per uso*”

Inoltre, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo “*per la porzione di territorio interessato da beni paesaggistici, immobili ed aree del patrimonio identitario regionale, individuati dal P.T.P.R., a decorrere dall’adozione, si applica la disciplina di tutela del P.T.P.R. fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, comma 9*”.

Nei paragrafi seguenti, è stata riportata l’analisi delle cartografie del piano relative all’area di interesse.

2.4.1 TAVOLA A – SISTEMI ED AMBITO DI PAESAGGIO

Il P.T.P.R. ha individuato per tutto il territorio regionale degli *ambiti di paesaggio*, in funzione della tipologia, rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici presenti e, per ciascuno di essi, ha definito la disciplina di tutela d'uso e di valorizzazione.

Pertanto, in funzione della tipologia di opera, così come definita al paragrafo precedente, e per ciascun paesaggio individuato, il P.T.P.R. prevede una specifica disciplina di tutela e di utilizzo che si articola in tre tabelle: A, B e C.

Nella *tabella A*) vengono definite le componenti elementari dello specifico paesaggio, gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità.

Nella *tabella B*) vengono definiti gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici e le attività di trasformazione consentite, con specifiche prescrizioni di tutela ordinate per uso e per tipi di intervento; per ogni uso e per ogni attività il P.T.P.R. individua, inoltre, obiettivi generali e specifici di miglioramento della qualità del paesaggio.

Nella *tabella C*) vengono definite generali disposizioni regolamentari, con direttive per il corretto inserimento degli interventi per ogni paesaggio e le misure e gli indirizzi per la salvaguardia delle componenti naturali geomorfologiche ed architettoniche.

Dall’esame dell’estratto della tavola A del P.T.P.R., di cui si riporta uno stralcio in Figura 5, emerge come l’impianto in questione ricada nella seguente tipologia di paesaggio:

- Paesaggio degli insediamenti urbani (campitura grigia)




Figura 5: Estratto Tavola A del P.T.P.R.

Paesaggio degli insediamenti urbani

Ai sensi dell'art. 28 viene definito come *paesaggio degli insediamenti urbani* quel paesaggio costituito da ambiti urbani consolidati di recente formazione.

Il riferimento per la individuazione del paesaggio degli insediamenti urbani sono le aree rilevate dalla Carta dell'Uso del Suolo della Regione Lazio, nelle classi di uso relative alle *Superfici artificiali - Ambiente urbanizzato*, in particolare l'insediamento residenziale e l'insediamento produttivo, con percentuale di occupazione del suolo superiore al 30 per cento, attribuendo, in taluni contesti, in corrispondenza delle classi del tessuto residenziale sparso una diversa tipologia di paesaggio in relazione al grado di trasformazione del territorio ed alla dispersione dell'edificato, nonché alla presenza di tessuti storici o con particolari qualità naturalistiche o geomorfologiche.

La tutela è volta alla riqualificazione degli ambiti urbani e, in particolare ai tessuti viari o edilizi, al mantenimento delle caratteristiche, tenuto conto delle tipologie architettoniche nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi; alla valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e degli elementi naturali ancora presenti; alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all'ambito urbano anche mediante il controllo dell'espansione; al mantenimento di corridoi verdi interni ai tessuti e/o di connessione con i paesaggi naturali e agricoli contigui.

<i>Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare</i>	<i>Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio</i>	<i>Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio</i>
Insedimento residenziale e/o produttivo continuo di recente formazione con superficie occupata maggiore del 30% dell'unità cartografata	<p>Gestione dell'ecosistema urbano mediante</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllo dell'espansione - promozione di tessuti integrati - Conservazione e riqualificazione degli elementi costitutivi del patrimonio naturale urbano (aree verdi, corsi d'acqua) <p>Riqualificazione e recupero della struttura degli insediamenti e dei paesaggi urbani</p> <ul style="list-style-type: none"> - incentivi alla costruzione di opere contemporanee di valore architettonico - conservazione e ricomposizione di insiemi architettonici di qualità da ristrutturare - Conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio culturale - controllo e mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio contigui e/o interne all'ambito urbano in relazione ai nuovi interventi. 	<p>Intrusioni di elementi estranei e incongrui, con il paesaggio dell'insediamento urbano e costruzioni sovradimensionate rispetto all'ambiente circostante con conseguente modificazione dell'aspetto percettivo, scenico e panoramico</p> <p>Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico- culturali, simboliche</p> <p>Modificazioni dell'assetto urbanistico di tessuti urbani moderni di qualità</p> <p>Modificazioni dei caratteri tipologici, dei materiali, dei colori e costruttivi dell'insediamenti moderni di qualità architettonica</p> <p>Danni dovuti allo sfruttamento incontrollato di terreni a rischio geologico</p> <p>Depositi e discariche incontrollate</p>

Tabella 3: Estratto Tabella A Paesaggio degli insediamenti urbani –
Definizione delle componenti del paesaggio e degli obiettivi di qualità paesistica

<i>Tipologie di intervento di trasformazione</i>		<i>Obiettivo specifico di tutela e disciplina</i>
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Riqualificazione, recupero e valorizzazione dei paesaggi degli insediamenti urbani.
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	Eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.8.1	Recupero e ampliamenti	Consentita la conservazione degli impianti esistenti con divieto di ampliamenti. È altresì consentito l'adeguamento tecnologico.
4.8.2	Nuova realizzazione	Non consentita

Tabella 4: Estratto Tabella B Paesaggio degli insediamenti urbani –
Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela

1	ELEMENTI GEOMORFOLOGICI	
1.1	Duna	
1.2	Rocce nude	
2	ELEMENTI VEGETAZIONE NATURALE	
2.1	Patrimonio forestale	Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 l.r. 24/1998
2.2	Vegetazione delle valli e pendici acclivi	Riqualificazione e integrazione della vegetazione ornamentale di pregio. In caso di interventi di scavo o modellamento del terreno devono essere previste opere di sistemazione delle pendici con la conservazione o in alternativa la reintegrazione della vegetazione esistente.
2.3	Vegetazione dei corsi d'acqua e fondovalle umidi	Conservazione e rafforzamento della vegetazione di gola lungo le rive dei fossi. In caso di interventi ammessi dalle norme del P.T.P.R., che incidono sul corso d'acqua occorre prevedere adeguate opere di conservazione e riqualificazione della vegetazione esistente.
3	VEGETAZIONE ANTROPICA	
3.1	Alberature aree di margine e di crinale	Conservazione e rafforzamento delle alberature esistenti. Non è consentito l'abbattimento salvo casi di comprovata necessità.
3.2	Alberature circostanti insediamenti sparsi e tessuti edilizi	Gli insediamenti di nuovo impianto devono essere schermati con essenze arboree o arbustive tipiche della zona disponendo le alberature in modo irregolare o con carattere di filare.
3.3	Alberature di margini stradali	Conservazione e rafforzamento alberature di pregio esistenti lungo i margini stradali. I progetti di nuove strade o di adeguamento delle strade esistenti devono prevedere una adeguata alberatura dei margini
3.4	Giardini, ville e parchi non rientranti nell'art. 15 l.r. 24/98	Conservazione e rafforzamento della vegetazione spontanea e quella ornamentale di pregio; Conservazione degli impianti arborei.
3.5	Filari non rientranti nell'articolo 10 l.r.24/98	Conservazione e integrazione dei filari esistenti. Non è consentito l'abbattimento salva comprovata necessità. Mantenimento di una fascia di rispetto inedificata dal filare per entrambi i lati adeguata alla tutela e al godimento dell'alberatura in relazione alle caratteristiche della stessa.
4	MORFOLOGIA DEL TERRENO	
4.1	Scavi e sbancamenti e consolidamento del terreno	In caso di sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme, occorre prevedere adeguate opere di sistemazione paesaggistica dei luoghi.
4.2	Movimenti di terra e modellamenti del terreno	In caso di modellamento del suolo, terrazzamenti, sterri, muri di sostegno strettamente necessari per le trasformazioni previste dalle presenti norme occorre provvedere alla sistemazione delle scarpate sia naturali, sia artificiali mediante l'inerbimento e/o la cespugliatura al fine di favorire il loro consolidamento e una efficace difesa del suolo.
5	ELEMENTI ARCHITETTONICI DEGLI EDIFICI, RECINZIONI E ALTRI ELEMENTI DEL PAESAGGIO URBANO O RURALE	
5.1	Coperture	preferibilmente a tetto con manto in coppi, coppi ed embrici o a tegole; si consente la trasformazione da copertura piana a tetto purché la linea di gronda corrisponda alla quota preesistente di calpestio. La copertura piana è preferibile ove costituisca caratteristica tipica e qualità architettonica del tessuto edilizio circostante e/o per edifici di altezza superiore a 7 ml.
5.2	Qualità delle finiture, colori, materiali	Le costruzioni devono rispettare il profilo naturale del terreno, devono essere rifinite esternamente e utilizzare preferibilmente: muratura con finitura in pietra da taglio lavorata, pietra e intonaco a raso, intonaco e tinte a calce,

		comunque, non al quarzo nella gamma delle terre, infissi in legno naturale o verniciato o di aspetto simile con esclusione alluminio anodizzato. La finitura in mattoni e/o con intonaco a raso o cemento armato in vista sono consentite ove tale finitura costituisce elemento di qualità architettonica del manufatto in armonia con il tessuto edilizio circostante.
5.3	Recinzioni	Devono essere realizzate in modo da non eliminare le relazioni visive all'interno del paesaggio urbano.
5.4	Elementi di arredo urbano	Nei piani di recupero urbano deve essere prevista l'utilizzazione di elementi di arredo urbano idonei a garantire la qualità estetica degli interventi in armonia con il tessuto urbano circostante.
5.5	Cartelloni pubblicitari	subordinati a valutazione di compatibilità previo SIP

Tabella 5.: Estratto Tabella C Paesaggio degli insediamenti urbani – Norma regolamentare

2.4.2 TAVOLA B – I BENI PAESAGGISTICI

Come detto in precedenza, il P.T.P.R. esplica efficacia diretta limitatamente alla parte di territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree di cui all'art. 134 lettera a), b), c) del Codice. Tali beni sono individuati e perimetrati nelle tavole B del P.T.P.R. che costituiscono, quindi, elemento probante circa la ricognizione e l'individuazione delle aree tutelate per legge. In Figura 3, è riportato un estratto della tavola B relativa all'area interessata.



Figura 6: Inquadramento sito su stralcio Tavola B del PTPR

L'analisi della cartografia relativa al sito di interesse porta a identificarlo come un'area urbanizzata (campitura grigia), caratterizzata dalla presenza dei seguenti tematismi:

1. *Area ex-1497 – Valle del Tevere cod. cd058_147a (campitura a strisce diagonali rosse)*, di cui a seguire si riporta la scheda identificativa estratte dagli allegati alle Tavole B, facente parte del repertorio di cui all'art. 136 comma 1 lettera c) e d) del D.Lgs. 42/04, disciplinate dall'art. 8 delle Norme Tecniche del PTPR.

Nello specifico si fa riferimento a "aree di notevole interesse pubblico" intese come "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici" (lettera c) e "le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze" (lettera d).

Repertorio regionale dei beni paesaggistici: immobili e aree di notevole interesse pubblico art. 136 comma 1 lett. c) e d) D.Lgs. 42/2004		
ID RL	cd058_147a	cd058_147a
NOME	Valle del Tevere	
DATA DISP.	1989-12-05	
DATA GU	1990-05-19	
DATA ESEC.		
NOTE	rettificato a seguito osservazioni PTPR	

Figura 7: Scheda di riferimento BENI DICHIARATIVI Dichiarazioni di Notevole Interesse Pubblico lett. c), d), art. 136, D.Lvo n. 42/2004 (Allegato A)

Le norme tecniche del PTPR specificano all'art. 8 comma 8 che a tali beni di notevole interesse pubblico "si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme[...]", così come riportata nel precedente paragrafo.

2. *Fascia di rispetto acqua pubblica – Fiume Tevere e canale navigabile di Fiumicino cod. c058_0001 (campitura a strisce celeste)*, di cui a seguire si riporta la scheda identificativa estratte dagli allegati alle Tavole B, disciplinate dall'art. 35 delle Norme Tecniche del PTPR.

Il comma 1 di tale articolo specifica che "ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di centocinquanta metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto" e, pertanto, "debbono essere mantenuti integri e ineditati per una profondità di centocinquanta metri per parte" (comma 6). Tale disposizione, ai sensi del comma 7 del presente articolo

“non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al “paesaggio degli insediamenti urbani” e al paesaggio delle “Reti, infrastrutture e servizi”, fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del codice.

Repertorio regionale dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D.n. 1775 del 11/12/1933 art. 7 L.R. 24/1998 - art. 142 comma 1 lett. c) DLgs. 42/2004	
ID RL	c058_0001
NOME GU	Fiume Tevere e canale navigabile di Fiumicino
LIMITI	tutto il corso scorrente in provincia o che è confine
FOCE O SBOCCO	Tirreno
COMUNI GU	Fiano Romano, Montopoli, Nazzano, Roma, Torrita
RIF. LEG.	R.D. 17/2/1910
NUM. GU	146
ID GU	175
DATA GU	1910-06-22
NOTE	c
COMUNI	Capena, Castelnuovo di Porto, Fiano Romano, Filacciano, Fiumicino, Montelibretti, Monterotondo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Sant'Oreste, Torrita
ESCLUSIONE	
MODIFICHE	DGR 356/2011

c058_0001

Figura 8: Scheda descrittiva corsi d'acqua iscritti agli elenchi pubblici

2.4.3 TAVOLA C – BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE

La Tavola C del P.T.P.R. riporta i “*Beni del patrimonio naturale e culturale*”, fornendo la descrizione del quadro conoscitivo dei beni che, pur non appartenendo a termine di legge ai beni paesaggistici, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione. La disciplina dei beni del patrimonio culturale e naturale discende dalle proprie leggi, direttive o atti costitutivi ed è applicata tramite autonomi procedimenti amministrativi indipendenti dalla autorizzazione paesaggistica.

Le Tavole C contengono anche l’individuazione puntuale dei punti di vista e dei percorsi panoramici nonché l’individuazione di ambiti in cui realizzare progetti prioritari per la valorizzazione e la gestione del paesaggio. La tavola C ha natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della relazione paesaggistica. Nella Figura 9 è riportato un estratto della tavola C relativa all’area in cui ricade lo stabilimento.

Dall’esame dello stralcio sopra citato, si rileva come il sito di interesse sia coerentemente rappresentato come “*Ambiente urbano*”.



Figura 9: Estratto Tavola C del P.T.P.R.

2.4.4 TAVOLA D – RECEPIMENTO PROPOSTE COMUNALI DI MODIFICA DEI P.T.P.

La Tavola D ed i relativi allegati del P.T.P.R. individuano le proposte comunali di modifica dei P.T.P. e contengono la descrizione delle proposte formulate, dalle Amministrazioni Comunali, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L.R. 24/1998 e s.m.i. e deliberate dai Consigli Comunali, che sono state oggetto di valutazione nell'iter procedurale di approvazione del Piano stesso. Nella fattispecie le Tavole D rappresentano le proposte accolte/parzialmente, accolte con prescrizioni e quelle accolte/parzialmente e accolte senza prescrizioni.

Dalla consultazione dello stralcio della tavola D, rimesso in Figura 10, si evince come l'area di progetto sia direttamente interessata dalle seguenti proposte comunali di modifica dei P.T.P.:

- n. 058091_P787: accolta parzialmente – Nei paesaggi in evoluzione/agrario di continuità, sono consentite esclusivamente le trasformazioni riferite al programma urbanistico di cui alla proposta comunale di modifica dei PTP vigenti. Eventuali ulteriori trasformazioni devono essere oggetto di nuove valutazioni nei relativi procedimenti.
- n. 058091_P793: accolta - Nei paesaggi in evoluzione/agrario di continuità, sono consentite esclusivamente le trasformazioni riferite al programma urbanistico di cui alla proposta comunale di modifica dei PTP vigenti. Eventuali ulteriori trasformazioni devono essere oggetto di nuove valutazioni nei relativi procedimenti.





Figura 10: Estratto Tavola D del P.T.P.R.

In ogni caso, nulla di rilevante è da considerare per il sito in esame.

2.5 SISMICITÀ

Con riferimento alle D.G.R. 387/2009 “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 Aprile 2006 e della DGR Lazio 766/03” e 835/09 “Rettifica all’Allegato 1 della DGR Lazio 387 del 22 Maggio 2009”, il territorio del Comune di Roma, con particolare riferimento al sito in esame, è classificato in *Sottozona sismica 2B* dove vanno considerati i valori di seguito riportati.



ZONA SISMICA	ACCELERAZIONE CON PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO PARI AL 10% IN 50 ANNI (a_g)
1	$a_g > 0.25$
2	$0.15 < a_g \leq 0.25$
3	$0.05 < a_g \leq 0.15$
4	$a_g \leq 0.05$

Figura 11: Zonazione sismica della Regione Lazio

2.6 AREE NATURALI PROTETTE

A seguire viene fornito un inquadramento dell'area di studio in relazione alla presenza di aree naturali protette, intese come siti di *Rete Natura 2000* e parchi e/o riserve regionali e nazionali, eventualmente presenti. In figura seguente è riportato uno stralcio dell'area in esame.




Figura 12: Aree naturali protette

2.6.1 RETE NATURA 2000

Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La Rete Natura 2000 è costituita dai *Siti di Interesse Comunitario (SIC)*, identificati dagli Stati Membri, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali *Zone Speciali di Conservazione (ZSC)*, e comprende anche le *Zone di Protezione Speciale (ZPS)* istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "*Uccelli*", concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Come è evidente dalla figura sopra riportata, l'area dell'impianto è localizzato a circa 5,5 km in direzione Nord, dalla più vicina zona identificata da Rete Natura 2000: *ZSC IT6030052 – Villa Borghese e Villa Pamphili*.

2.6.2 PARCHI E/O RISERVE REGIONALI E NAZIONALI

Per quanto riguarda le aree naturali protette, in termini di parchi e riserve regionali e nazionali, nei dintorni del sito in esame è possibile rinvenire le seguenti:

- *Parco Naturale Regionale – Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Riano, Roma, Sacrofano*, ad ovest del sito ad una distanza di circa 1.000 m ;
- *Riserva Naturale Regionale – Marcigliana, Sacrofano*, ad est del sito ad una distanza di circa 1.000 m;
- *Riserva Naturale Regionale – Valle dell’Aniene*, a sud del sito ad una distanza di circa 2.700 m ;

2.7 PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (P.R.Q.A.)

Il vigente *Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria* della Regione Lazio (nel seguito P.R.Q.A.) è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 351/1999, in conformità ai criteri del D.M. 261/2002 ed è stato approvato con D.C.R. 66/2009, mentre con D.G.R. n. 539 del 04/08/2020 è stato adottato l'aggiornamento al P.R.Q.A. (nel seguito A-P.R.Q.A.) ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.

Il P.R.Q.A. costituisce lo strumento di pianificazione con il quale la Regione Lazio recepisce la direttiva 2008/50/CE, direttiva madre “*in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente*” e alle successive direttive integrative.

In accordo con quanto prescritto dalla normativa persegue due obiettivi generali:

- il risanamento della qualità dell'aria nelle zone dove si sono superati i limiti previsti dalla normativa o vi è un forte rischio di superamento;
- il mantenimento della qualità dell'aria nel restante territorio,

attraverso misure di contenimento e di riduzione delle emissioni da traffico, industriali e diffuse, che portino a conseguire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa, ma anche a mantenere anzi a migliorare la qualità dell'aria ambiente nelle aree del territorio dove non si rilevano criticità.

L'aggiornamento del *Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria* (A-PRQA) è stato elaborato dalla Regione Lazio in attuazione del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. e della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente.

Il D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. prevede che le zone definite ai fini della valutazione della qualità dell'aria vengano classificate, da parte delle regioni, almeno ogni 5 anni. La classificazione va eseguita, per ogni singolo inquinante, sulla base delle soglie di valutazione, superiori e inferiori, così come già definite dalle direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE e riprese all'art.4 del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.

Con la D.G.R. 305/2021 “*Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana*” è stata eseguita la nuova classificazione ai fini della tutela della salute umana.

La precedente zonizzazione del territorio laziale (D.G.R. 217/2012) definiva 4 zone ai fini della tutela della salute umana per gli inquinanti NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P. e 3 zone ai fini della tutela della salute umana per il solo Ozono (O₃).

Per la Regione Lazio non è ancora stata redatta una zonizzazione ai fini della protezione della vegetazione per gli inquinanti SO₂, NO_x, e O₃.

Per tutti gli inquinanti, ad esclusione dell'Ozono, le zone e gli agglomerati sono indicati come di seguito:

- Zona Agglomerato di Roma;
- Zona Appenninica;
- Zona Valle del Sacco;
- Zona Litoranea.

Questa suddivisione è scaturita dal contesto orografico del Lazio che, a sua volta, ha condizionato la localizzazione delle aree urbanizzate e delle aree in cui sono presenti i maggiori insediamenti produttivi.

Per quanto riguarda l'Ozono, vista la distribuzione della sua concentrazione sul territorio regionale, si sono accorpate la Zona Appenninica e Zona Valle del Sacco, lasciando distinti l'agglomerato dell'Area Metropolitana di Roma e la zona costiera. Quindi:

- Zona Agglomerato di Roma;
- Zona Appennino-Sacco equivalente all'unione delle 2 zone precedentemente descritte: Zona Appenninica + Zona
- Valle del Sacco;
- Zona Litoranea.

Si riportano di seguito le caratteristiche generali della Zona Agglomerato di Roma (IT1215):

IT1215 - Zona Agglomerato di Roma				
Popolazione	3,514,210			
% regionale	59.8			
Area (km ²)	2,271.9			
Densità abitativa media	1,546			
Numero Comuni	26			
Dislivello (m, max-min)	956 - 0			
Emissioni totali (t/a)	PM10	NOx	SO ₂	CO
	9187	27530	1362	44262

Figura 13: Caratteristiche della zona omogenea "Agglomerato di Roma"




Figura 14: Zonizzazione del territorio regionale del Lazio per tutti gli inquinanti ad esclusione dell'ozono




Figura 15: Zonizzazione del territorio regionale del Lazio per l'ozono

Secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 155/2010 e s.m.i., la classificazione regionale, eseguita per ogni singolo inquinante, deve essere effettuata sulla base dell'analisi dei livelli di inquinamento registrati sul territorio utilizzando le soglie di valutazione superiore (SVS) e le soglie di valutazione inferiori (SVI) come indicatori per definire la criticità di tali livelli relativamente, ove possibile, agli ultimi 5 anni di analisi.

Per ogni inquinante, una zona ricade in:

- classe 4: almeno 3 dei 5 anni esaminati tutti gli indicatori di legge di tale inquinante rimangono inferiori alla soglia di valutazione inferiore (SVI);
- classe 3: uno o più indicatori di legge di tale inquinante, per almeno 3 dei 5 anni precedenti, presentano un valore superiore alla soglia di valutazione inferiore (SVI) e per almeno 3 anni inferiore alla soglia di valutazione superiore (SVS);
- classe 2: uno o più indicatori di legge di tale inquinante sono, per almeno 3 anni dei 5 anni precedenti, superiore alla soglia di valutazione superiore (SVS) e per almeno 3 anni inferiori al valore limite;
- classe 1: uno o più indicatori di legge di tale inquinante risultano superiori al valore limite per almeno 3 dei 5 anni precedenti.

Dal “*Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i) e aggiornamento della classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana*”, approvato con la citata D.G.R. 305/2021, emerge la seguente classificazione per l'area oggetto del presente studio:

Codice ISTAT	Comune	Codice zona	Area (kmq)	Popolazione	Dominio	Classificazione in base al valore massimo delle celle sul Comune						Totale	
						C ₆ H ₆		NO ₂		PM		DGR 536/16	2020
						DGR 536/16	2020	DGR 536/16	2020	DGR 536/16	2020		
12058091	Roma	IT1215	1.287,4	2.856.133	Roma	3	3	1	1	1	2	1	1

Tabella 6: Classificazione Roma Capitale (D.G.R. 305/2021)




Figura 16: Nuova classificazione comunale (D.G.R. 305/2021)

Le Norme di Attuazione del A-P.R.Q.A., adottato con D.G.R. n. 539 del 04/08/2020 (pubblicata sul BURL n. 102 del 18/08/2020), ancorché non ancora approvato, risultano già oggi efficaci e cogenti, posto che l'art. 29 "Efficacia delle Norme" delle suddette Norme di Attuazione prevede al comma 1 "Le presenti norme, salvo ove diversamente specificato, entrano in vigore dopo sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Piano" ed al comma 2 "Dalla data di adozione del Piano non possono essere rilasciate autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi od altri atti di consenso comunque denominati in contrasto con le presenti norme, con le finalità del Piano o che possano comprometterne gli obiettivi del Piano".

Con riferimento alle emissioni generati dalle attività produttive e industriali, vengono richiamati gli artt. 6 e 7 delle Norme di Attuazione dell'A-P.R.Q.A.:

**Articolo 6 - Provvedimenti per la riduzione delle emissioni
di impianti di combustione ad uso industriale:**

1) Il presente articolo si applica a tutti gli impianti di combustione come definiti D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni e con le esclusioni specificate nello stesso agli artt. 273 e 273bis.

1bis) Gli impianti di combustione industriale per la produzione di energia a fini termici o elettrici, di nuova realizzazione o sottoposti a modifiche sostanziali o soggetti a rinnovo o riesame di autorizzazione, devono essere conformi alle migliori tecniche disponibili.

2) Gli impianti nuovi devono essere alimentati con i combustibili previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, Parte V, Titolo III, che disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. È vietata l'utilizzazione di: oli combustibili pesanti, se il loro tenore di zolfo supera lo 0,3% in massa e di gasoli, se il loro tenore di zolfo supera lo 0,1 % in massa. Negli impianti esistenti l'utilizzazione di oli combustibili pesanti, con un tenore di zolfo superiore a 0,3 % in massa e di gasoli, con un loro tenore di zolfo superiore al 0,1% in massa può essere autorizzata per motivi tecnici in via eccezionale dall'Ente competente che deve fissare un termine per l'adeguamento degli impianti che in ogni caso non può superare il 31 dicembre 2023.

3) Per gli impianti di cui al comma 1) valgono i limiti di emissione indicati nella Parte III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. n.152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 183/17 e laddove previsti, dovranno essere presi come riferimento i "Valori guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5 [omissis]" su tutto il territorio regionale indipendentemente dalla localizzazione in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. Gli impianti di combustione di cui all'art 272 c.1 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni dovranno rispettare gli stessi limiti degli impianti della classe di potenza più bassa prevista dallo stesso decreto nell'Allegato I alla Parte V a parità di combustore, combustibile e periodo di installazione. Per quel che riguarda i limiti i tempi di adeguamento per gli impianti esistenti sono quelli previsti dal D.Lgs. n.152/06 e successive modificazioni.

3bis) Quanto segue dovrà essere prescritto dall'Autorità Competente in caso di rilascio, rinnovo o riesame delle autorizzazioni; per impianti soggetti all'art 272 c.2 D. Lgs. n.152/06 e successive modificazioni dovrà essere realizzato entro 3 anni dalla pubblicazione del presente documento. Al fine di ottimizzare i processi di combustione nell'ottica della riduzione sia dei consumi di combustibile sia delle emissioni di inquinanti, è disposto che, fatta eccezione per i gruppi elettrogeni di emergenza, tutti i generatori di potenzialità tale da essere soggetti ad autorizzazione (superiore cioè alle soglie di cui all'art. 272 c.1 del D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni) debbano essere provvisti di un sistema di controllo della combustione. Tale sistema deve garantire la misura e la registrazione dei parametri più significativi della combustione (almeno rapporto aria/combustibile, CO, O₂, temperatura e portata) ai fini della regolazione automatica della stessa. Premesso che il rispetto dei limiti emissivi ad ogni regime di funzionamento sia condizione necessaria al raggiungimento in un territorio di livelli di qualità dell'aria nella norma e coerentemente alle politiche di assicurazione della qualità e della sostenibilità dei processi, gli impianti di combustione disciplinati dal presente articolo dovranno essere dotati di dispositivi per il monitoraggio in continuo delle emissioni SME (Sistema Monitoraggio Emissioni) o SAE (Sistema Analisi Emissioni) secondo il seguente criterio:

- in impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 15 MW dovrà essere prescritto un sistema di monitoraggio in continuo di tipo SME conforme ai dettami dell'Allegato VI alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i. e alla UNI EN 14181 (certificazione QAL1, QAL2 e QAL3);
- in impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 15MW e
 - maggiore o uguale a 3 MW per i motori a combustione interna
 - maggiore o uguale a 6 MW per tutti gli altri tipi di combustori

doirà essere prescritto in sistema di monitoraggio in continuo di tipo SAE, rispondente alle indicazioni della Sezione I dell'Allegato III al DM 14 aprile 2017 e, per quanto non in contrasto, ai dettami dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e comunque conforme alla UNI EN 15267:2009 (certificazione QAL1). Attraverso i sistemi in continuo SME e SAE dovranno essere monitorati almeno i parametri di processo (tenore di O₂ libero, tenore di vapore acqueo, temperatura, stato impianto, portata) e gli inquinanti regolamentati dal D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni per la particolare tipologia di combustore e relativo combustibile e comunque tutto quanto previsto dal quadro emissivo autorizzato. I sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni SME e SAE dovranno essere corredati di relativo manuale di gestione redatto in conformità con le linee guida ISPRA/SNPA pertinenti, nel loro ultimo aggiornamento disponibile. I sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME o SAE) e i sistemi di controllo della combustione sono installati, in funzione della potenzialità del singolo generatore e non dell'intero stabilimento.

3ter) Per tutti gli impianti di combustione nuovi ed esistenti non soggetti all'applicazione di SME o SAE e qualora le singole autorizzazioni non prevedano misure più restrittive, è previsto che il gestore provveda ad effettuare con cadenza almeno annuale una misura discontinua, nelle condizioni di massimo carico, degli inquinanti soggetti a limite per la propria fattispecie e della contestuale misura dei parametri fisici del flusso emesso (portata, pressione, temperatura, O₂ libero e CO). Tranne diversamente disposto dalle singole autorizzazioni che potranno stabilire tempistiche e formati di trasmissione all'autorità competente e/o all'autorità competente per il controllo, i risultati dei monitoraggi in continuo e delle misure discontinue dovranno essere conservati dal Gestore e messi a disposizione dell'autorità competente per il controllo qualora vengano dalla stessa richiesti. Per impianti ricompresi di cui all'art. 272 c.1, come previsto dall'art.272 c1 bis del D.Lgs. n.152/06 e successive modificazioni, l'autorità competente per il controllo può decidere di non effettuare o di limitare i controlli sulle emissioni se il gestore dispone di una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite e se, sulla base di un controllo documentale, risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni tecniche per l'esercizio e per la manutenzione previste dalla dichiarazione. La

decisione dell'autorità competente per il controllo è ammessa solo se la dichiarazione riporta le istruzioni tecniche per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e le altre informazioni necessarie a rispettare i valori limite, quali le configurazioni impiantistiche e le modalità di gestione idonee, il regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile ed i sistemi di regolazione.

3) *quater*) Non sono soggetti al rispetto dei valori limite, né all'installazione dei sistemi di monitoraggio/analisi gli impianti di emergenza/riserva (ad es. gruppi elettrogeni), purché questi non funzionino per più di 500 (cinquecento) ore l'anno; le ore di funzionamento di tali impianti dovranno essere rilevate e archiviate in apposito registro da conservare per essere reso disponibile all'autorità competente per il controllo. Se il limite di ore viene superato, l'impianto dovrà sottostare ai regimi autorizzatori e alle prescrizioni previste per un impianto di uguale potenza termica nominale. Le torce debbano essere utilizzate esclusivamente in condizioni di emergenza. Salvo diversamente disposto dall'autorità competente in fase di istruttoria dovranno essere installate torce di tipo chiuso. Per la verifica delle ore di funzionamento dovranno essere dotate di un conta-ore non azzerabile oppure dovrà essere installata una telecamera che provveda alla registrazione di un video in continuo. La somma della durata degli eventi di accensione registrati non dovrà superare le 500 (cinquecento) ore annue. Dovrà essere previsto un dispositivo automatico di riaccensione in caso di spegnimento della fiamma, e quindi in caso di mancata riaccensione, un dispositivo di blocco con allarme. Infine, il gestore dovrà provvedere alla determinazione qualitativa e quantitativa del gas inviato alla torcia. Inoltre, dovranno essere garantite le seguenti condizioni di funzionamento:

- temperatura della fiamma: superiore a 850°C
- ossigeno libero: 6%
- tempo di permanenza: 0.3 secondi (il tempo di permanenza viene calcolato come rapporto tra il volume della camera di combustione, determinato a partire dalla sezione di base del bruciatore e la sezione di uscita, e il volume dei fumi di combustione emessi nell'unità di tempo).

4) I camini degli impianti devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti all'Allegato 1.

5) Ogni insediamento industriale dovrà soddisfare le necessità di riscaldamento invernale e/o di acqua calda per uso igienico sanitario a seconda delle caratteristiche dei processi industriali:

- a) con recupero di calore da motori primi o da vapore di processo esausto;
- b) con sistemi convenzionali funzionanti con metano o GPL, secondo quanto detto al comma 2, lettera b, dell'art. 5. Tali sistemi dovranno, comunque, essere integrati da collettori solari dimensionati in modo da soddisfare almeno il 20% della richiesta annua di calore per usi igienico sanitari.

6) Gli enti e le società che producono e distribuiscono a terzi energia elettrica e/o termica, oltre agli obblighi di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di verificare la possibilità tecnica dell'impianto e la presenza di un'adeguata utenza termica (richiesta di acqua calda e/o di vapore e/o di raffrescamento) circostante, al fine di convertire l'impianto limitato alla sola produzione di energia elettrica e/o termica in impianti di cogenerazione o tri generazione. La verifica sarà considerata positiva se sussistono le condizioni tecniche impiantistiche e una significativa riduzione delle emissioni complessive dell'area di pertinenza degli impianti di produzione di energia e dell'utenza. Per impianti esistenti qualora la verifica abbia dato esiti positivi e il progetto di collegamento all'utenza termica non sia stato realizzato, in fase di rinnovo/riesame dell'autorizzazione la società dovrà presentare il progetto relativo ed indicare i tempi di realizzazione. Per nuovi impianti il requisito dell'esistenza di una adeguata utenza termica da collegare è essenziale per il rilascio dell'autorizzazione che dovrà anche prevedere le tempistiche per la realizzazione del progetto. Durante l'esercizio degli impianti dovrà essere comprovato l'effettivo utilizzo del calore prodotto.

Articolo 7 - Emissioni industriali:

1) Il presente articolo si applica a tutti gli impianti che possiedono emissioni in atmosfera, inclusi gli impianti di combustione già disciplinati all'articolo 6.

2) Al fine di fissare i valori limite di polveri totali in emissione sono stabiliti i seguenti criteri:

- in linea generale dovranno essere rispettati i limiti previsti dalle BAT di settore o, in mancanza di esse, dalle prescrizioni emissive riportate dal D. Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni, tuttavia dovrà sempre risultare che in emissioni convogliate con flussi di massa maggiori o uguali di 0.1 kg/h la concentrazione di polveri autorizzata non superi 10 mg/Nmc³;
- limiti ulteriormente restrittivi potranno essere imposti dalla autorità competente in funzione del ciclo produttivo, delle efficienze depurative dei singoli contaminanti e dalla valutazione dello stato ambientale nel quale esercisce l'insediamento produttivo

3) L'autorità competente si dovrà attenere, in sede di rilascio rinnovo o riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA) o autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni, alle seguenti prescrizioni:

- fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e al NO_x (ossidi di azoto) in caso nuove installazioni di impianti e di modifiche sostanziali degli impianti di installazioni esistenti, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;
- In stabilimenti in cui, in base ai dati degli autocontrolli, risulti superata la soglia di 50 t/anno per le polveri o di 100 t/anno per gli ossidi di azoto (NO_x) in almeno due dei 5 anni solari precedenti, gli impianti dovranno essere progressivamente adeguati alle migliori prestazioni in termini di emissioni tra quelle previste nelle BAT, ai fini dell'ottenimento di una diminuzione almeno del 20% su base annua dei citati inquinanti;

4) È obbligatorio che siano rispettate le altezze dei camini previste dall'Allegato 1;

5) Gli stabilimenti devono prevedere entro il 2023 il rinnovo del parco caldaie esistente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo del calore prodotto non solo per usi interni ma anche attraverso la cessione a terzi di energia eccedente e la diminuzione del 20% su base annua del flusso di massa degli inquinanti NO_x e polveri.

2.8 P.A.I. - PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

Il sito in esame ricade nell'ambito del *Bacino idrografico del Fiume Tevere*; il relativo Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico è stato Approvato con D.P.C.M. del 10 Novembre 2006 ed ha come obiettivo l'assetto del bacino che tenda a minimizzare i possibili danni connessi ai rischi idrogeologici, costituendo un quadro di conoscenze e di regole atte a dare sicurezza alle popolazioni, agli insediamenti, alle infrastrutture, alle attese di sviluppo economico ed in generale agli investimenti nei territori del bacino.

Il PAI si configura, quindi, come lo strumento di pianificazione territoriale attraverso il quale l'Autorità di Bacino si propone di determinare un assetto territoriale che assicuri condizioni di equilibrio e compatibilità tra le dinamiche idrogeologiche e la crescente antropizzazione del territorio e di ottenere la messa in sicurezza degli insediamenti ed infrastrutture esistenti e lo sviluppo compatibile delle attività future.

Il Piano è stato sviluppato sulle seguenti linee di attività:


- l'individuazione della pericolosità da frana e la perimetrazione delle situazioni di maggior rischio;
- l'individuazione della pericolosità e del rischio idraulico con riferimento al reticolo principale, secondario e minore, attraverso la perimetrazione delle aree inondabili per diversi tempi di ritorno e la valutazione del rischio degli elementi esposti;
- la valutazione dell'efficienza idrogeologica dei versanti del bacino, con riferimento a 181 sottobacini considerati come unità territoriali di riferimento;
- l'analisi dei trend delle dinamiche idrogeologiche e dell'antropizzazione del territorio onde individuare le maggiori criticità e delineare le priorità di intervento;
- la definizione di un complesso di interventi a carattere strutturale e normativo.

Il PAI del bacino in esame è stato, inizialmente, approvato con D.P.C.M. del 10 Novembre 2006 (Pubblicato nella G.U. n. 33 del 9 Febbraio 2007) e successivamente aggiornato con D.P.C.M. del 10 aprile 2013. Dall'analisi della cartografia tematica, si rileva quanto riportato a seguire.

Per quanto riguarda i fenomeni franosi, il sito non è interessato da nessun fenomeno franoso e/o di dissesto attivo o quiescente, né tanto meno da nessun fenomeno di erosione.

Per quanto riguarda, invece, le fasce fluviali e le zone di rischio, si riporta a seguire un estratto della tavola relativa alla zona di interesse per il sito in esame (tavola n. 42).

La disciplina di utilizzo per le aree a rischio R2, come nel caso in esame, è disposta dall'art. 11 delle norme tecniche del PAI che stabilisce che *“sono adottate dalle Regioni disposizioni di regolamentazione degli usi del territorio. Tali disposizioni sono dettate entro 120 giorni dalla comunicazione da parte dell'Autorità di Bacino dell'avvenuto recepimento delle aree. Nelle more dell'emanazione da parte delle Regioni delle disposizioni di cui sopra, nei perimetri comprese nell'elenco di cui al comma 1, l'attuazione degli strumenti urbanistici o la realizzazione di opere è condizionata alla redazione di studi di dettaglio delle condizioni geomorfologiche delle aree che verifichino le compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti”*.



FASCE FLUVIALI E ZONE A RISCHIO

Aggiornamento a seguito del Decreto Segretariale n° 279/2022 - Novembre 2022

	FASCIA AA		ZONE A RISCHIO R4
	FASCIA A		ZONE A RISCHIO R3
	FASCIA B		ZONE A RISCHIO R2
	FASCIA C		

Figura 17: Fasce fluviali e zone di rischio area di interesse

2.9 IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, costituito ai sensi dell’art.12, comma 3, della legge n. 183/1989, nella seduta del 17 dicembre 2015 ha adottato il *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale*, redatto ai sensi della Direttiva Europea 2007/60/CE e del Decreto Legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010.

Detto piano è stato quindi approvato dal Comitato Istituzionale integrato il 3 marzo 2016.

I Piani di gestione, pertanto, riguardano tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni ed ovvero la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprendendo al suo interno anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di evento.

L’analisi della cartografia del piano, riportata a seguire, è stata concentrata sulla perimetrazione delle aree di rischio e la conseguente pericolosità di tali aree.

In merito alla mappa di pericolosità (in particolare della tavola n. 85), l’area di interesse è caratterizzata da una classe di pericolosità “P1 - bassa probabilità (alluvioni rare di estrema intensità)” (campionatura marrone).




Figura 18: Classe di pericolosità sito

Per quanto riguarda la mappa del rischio, a seguire si riporta uno stralcio della tavola n. 85 dalla quale emerge come il sito di interesse si caratterizza da una classe di rischio “R2 – rischio medio”.




Figura 19: Classe di rischio sito

2.10 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE REGIONALI (P.T.A.R.)

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (nel seguito P.T.A.R.) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 23/11/2018. Il P.T.A.R. si pone l'obiettivo di perseguire il mantenimento dell'integrità della risorsa idrica, compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socioeconomiche delle popolazioni del Lazio. Esso, a norma dell'art. 121, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., contiene *“oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico”*.

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.R.) costituisce un piano stralcio di settore e rappresenta lo strumento dinamico attraverso il quale ciascuna Regione, avvalendosi di una costante attività di monitoraggio, programma e realizza a livello territoriale, gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento - compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socioeconomiche presenti sul proprio territorio - per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, tra i quali il raggiungimento dello stato di buona qualità di ciascun corpo idrico e di condizioni di utilizzo della risorsa.

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale, ivi comprese le norme in materia di tutela delle acque. L'art. 121, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che il P.T.A.R. venga aggiornato dalle Regioni ogni sei anni. In particolare, l'aggiornamento del piano è finalizzato a:

- migliorare l'attuazione della normativa vigente;
- integrare le tematiche ambientali in altre politiche settoriali (quali ad esempio quella agricola e industriale) nelle decisioni in materia di pianificazione locale e di utilizzo del suolo;
- assicurare una migliore informazione ambientale ai cittadini.

Ai sensi dell'art. 121, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il P.T.A.R. contiene in particolare:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
- l'analisi economica al fine di prendere in considerazione il recupero dei costi dei servizi idrici e definire il programma di misure;
- le risorse finanziarie previste.

A seguire, è stata riportata l'analisi degli elaborati grafici del piano, al fine di definire l'inquadramento del sito di progetto relativamente alle disposizioni inerenti alla tutela della risorsa idrica definite dal piano regionale.

Come riportato al paragrafo 2.8, il sito ricade nel *Bacino del Fiume Tevere*; con riferimento alla tavola 4.1a "*Stato ecologico dei corpi idrici superficiali*" di cui si riporta uno stralcio a seguire, il Tevere è caratterizzato da uno stato ecologico "*Sufficiente*" (giallo).




Figura 20: Stato ecologico dei corpi idrici superficiali

Per quanto riguarda, invece, lo stato chimico delle acque sotterranee, dall'analisi della tavola 4.2 "*Stato chimico delle acque sotterranee*", di cui si riporta uno stralcio a seguire, emerge che lo stato di qualità della relativa falda è "*in fase di caratterizzazione*".




Figura 21: Stato chimico delle acque sotterranee

Infine, con riferimento alla tavola “6.1 – Obiettivi di qualità ambientale”, l’obiettivo definito per l’area in cui ricade il sito è quello del *miglioramento con deroghe*.




Figura 22: Obiettivi qualità ambientale

Le Norme di Attuazione del P.T.A.R. prevedono tutta una serie di misure per il perseguimento del raggiungimento della qualità dei corpi idrici, comprendenti controlli sulle possibili fonti di inquinamento nei territori tutelati, nonché interventi sugli impianti di depurazione e di risparmio idrico. In particolare, con riferimento al caso di specie vengono richiamati gli artt. 27 e 30 delle Norme di Attuazione del P.T.A.R.:

- **Articolo 27 - Misure per la depurazione degli effluenti industriali:**

1. Tutti gli scarichi industriali con portata superiore a 500 m³/giorno, fatti salvi i limiti di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006, devono avere un’efficienza depurativa rispetto al BOD 5 di almeno l’85%. Se il carico in ingresso all’impianto di trattamento è inferiore a 15 mg/l di BOD 5, l’autorità competente, nell’autorizzare lo scarico, può derogare al rispetto di detta riduzione, stabilendo un limite di emissione, per il succitato parametro, idoneo al rispetto degli obiettivi di qualità del corpo idrico. Per il parametro COD viene fissato il limite di emissione di 125 mg/l.

2. Entro il 31 dicembre 2021, tutti gli impianti industriali con scarichi di portata superiore a 500 metri 3 /giorno, che hanno come recettore finale i corsi d’acqua di cui all’Allegato 1 delle NTA, in relazione al contenuto di azoto totale e fosforo totale, devono rispettare i limiti previsti per gli scarichi industriali in aree sensibili di cui alla Nota 2 della Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.

- **Articolo 30 - Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne:**

1. Sono considerate acque di prima pioggia le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 ore di tempo asciutto, per un’altezza di 5 mm di precipitazione uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od

impermeabilizzate e a ,3 per quelle semi-permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici a verde.

2. Gli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia potranno essere scaricati direttamente nel corpo idrico salvo che il rischio di dilavamento di inquinanti connesso con le attività esercitate non si esaurisca con le acque di prima pioggia.

3. Ai sensi del comma dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006 e della deliberazione della Giunta regionale 219/2011, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengano lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferimento di materiali o semilavorati, attrezzature o automezzi o vi siano depositi i materiali, materie prime, prodotti, ecc., devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo idrico ricettore, con sistemi i depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti.

4. Detti scarichi devono essere autorizzati dall'autorità competente e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.

5. Le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materie rime, prodotti, ecc. devono avvenire in piazzali impermeabili e dotati di sistemi di raccolta delle acque.

6. Le lavorazioni o i depositi di materiali inerti o di materiali naturali, quali ad esempio: materiali da costruzione, mattonelle, ceramiche, manufatti di cemento, calce e gesso; vetro non contaminato, minerali e materiali da cava, terre, argille, ghiaie, sabbie, limi, legname di vario genere, possono essere stoccati su aree non impermeabilizzate e sono esclusi da quanto previsto nei commi precedenti .

7. L'esenzione all'autorizzazione allo scarico e all'opportuno trattamento dei reflui, per la suddetta tipologia di materiali, decade nel caso in cui l'impresa abbia realizzato comunque una pavimentazione impermeabile del piazzale e quindi convogliato i reflui.

8.

Sono esentate dalle prescrizioni di cui ai commi precedenti le attività di distribuzione dei carburanti esistenti le cui aree esterne siano inferiori a 300 m² e sia dimostrata da una relazione tecnica l'impossibilità di provvedere altrimenti.

3 PIANIFICAZIONE DI SETTORE

Per l'analisi delle relazioni fra il progetto in esame e gli elementi di pianificazione settoriale si è fatto riferimento al “*Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio*” ed in particolare ai criteri localizzativi da esso individuati.

3.1 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ROMA CAPITALE 2022-2030

Il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale 2022-2030, approvato con ordinanza del Commissario Straordinario 1° dicembre 2022, n. 7, rappresenta lo strumento di riferimento per la pianificazione dell'intero settore di gestione dei rifiuti per il territorio comunale di Roma.

In merito ai requisiti specifici relativi a tutti gli impianti del sistema integrato (impianti di recupero, trattamento e smaltimento), il piano individua una serie di fattori utili per definire i criteri di localizzazione dei vari impianti.

I Fattori individuati sono da considerarsi “ESCLUDENTI”, “DI ATTENZIONE PROGETTUALE” ovvero “PREFERENZIALI” in riferimento agli “ASPETTI AMBIENTALI”, agli “ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO” ed agli “ASPETTI TERRITORIALI”.

Il significato dei termini appena esposti, così come rintracciabile nell'ambito del Piano, è quello qui di seguito rimesso:

- *Fattori escludenti*: sono quei fattori che precludono la localizzazione di impianti a causa della presenza di vincoli condizionanti o di destinazioni di uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi. Tali fattori hanno la valenza di vincolo e sono determinati sulla base della normativa vigente e degli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori regionali;
- *Fattori di attenzione progettuale*: sono quei fattori che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi, in presenza di interventi di mitigazione, in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area specialmente nell'ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione. Gli approfondimenti sono rimandati a cura dei soggetti competenti *ex lege*: le Province, nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, nel rispetto dell'articolo 199, comma 3, lett. h) del d.lgs. 152/2006;
- *Fattori preferenziali*: sono quei fattori che per le loro caratteristiche intrinseche, dovrebbero favorire la realizzazione degli impianti.

Fattori escludenti - ASPETTI AMBIENTALI

Fattori escludenti	Grado di vincolo	Riferimenti normativi nazionali e comunitari	Riferimenti normativi nazionali regionali	Note
Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia	Condizionante	D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. a e s.m.i.	L.R. 24/98 art. 5 e s.m.i.; NTA del PTPR art. 34	Verificato
Territori con termini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia	Condizionante	D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. b e s.m.i.	L.R. 24/98 art. 6 e s.m.i.; NTA del PTPR art. 35	Verificato
Siti in fascia di rispetto di 150 metri da corsi d'acqua torrenti e fiumi	Condizionante	D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. c e s.m.i.	L.R. 24/98 art. 7 e s.m.i.; NTA del PTPR art. 36	Il sito ricade nella fascia di 150 m, ma sulla base delle disposizioni del PTPR tale fascia non è da considerarsi nei paesaggi "Insedimenti urbani"
Parchi, riserve, aree protette in attuazione della L. 349	Tutela integrale	D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. f e s.m.i.; L. 394/91; Dir. 92/43/CE; Dir. 79/409/CE	L.R. 24/98 art. 9 e s.m.i.; NTA del PTPR art. 38	Verificato
Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici	Tutela integrale	D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. h e s.m.i.	L.R. 24/98 art. 11 e s.m.i.; NTA del PTPR art. 40	Verificato
Zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 448/85	Tutela integrale	D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. i e s.m.i.	L.R. 24/98 art. 12 e s.m.i.; NTA del PTPR art. 41	Verificato
Aree con presenza di immobili e/o con presenza di cose di interesse paleontologico, che rivestono notevole interesse storico, artistico, archeologico	Condizionante	art. 157 D.Lgs. 42/04 e D.Lgs. 490/99	-	Verificato
Zone di interesse archeologico	Condizionante	D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. m e s.m.i.	L.R. 24/98 art. 13 e s.m.i.; NTA del PTPR art. 42	Verificato
Aree con presenza di immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che da punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali	Condizionante	art. 157 D.Lgs. 42/04 e D.Lgs. 490/99	L.R. 24/98 art. 16 e s.m.i.	Con riferimento a quanto rilevato sulla tavola B del PTPR, il sito ricade all'interno di un'area ex-1497 (notevole interesse pubblico) per la quale valgono le disposizioni legate al paesaggio.

Fattori escludenti - ASPETTI AMBIENTALI

Fattori escludenti	Grado di vincolo	Riferimenti normativi nazionali e comunitari	Riferimenti normativi nazionali regionali	Note
Aree percorse da fuoco	Tutela integrale per dieci anni dalla data dell'incendio	L. 353/2000	-	Verificato
Siti di interesse comunitario (SIC)	Tutela integrale	Dir. 92/43/CE; Dir. 79/409/CE; DPR 357/97	-	Verificato
Zone di protezione speciale (ZPS)	Tutela integrale	All. 1 punti 1 e 2 D.Lgs. 36/03; art. 2 e 3 DPR 357/97	-	Verificato

Fattori di attenzione progettuale - ASPETTI AMBIENTALI

Fattori di attenzione progettuale	Grado di vincolo	Riferimenti normativi nazionali e comunitari	Riferimenti normativi nazionali regionali	Note
Prossimità ad aree ricadenti nel sistema delle aree protette (Parchi, Riserve) in attuazione alla L. 394/91. Sono considerate, oltre alle aree nazionali e regionali tutelate, anche quelle soggette a specifiche norme di PTPR, PTP e PRG in quanto le esigenze gestionali potrebbero entrare in conflitto con la possibilità di piena fruizione di tali aree	Penalizzante, l'applicazione del vincolo si attiva attraverso distanze di rispetto, misure e norme fissate dall'autorità	D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. f e s.m.i.	L.R. 24/98 art. 9 e s.m.i.; NTA del PTPR art. 37	Il sito più vicino è a circa 1 km.
Prossimità alle aree con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di alto valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali	Penalizzante, l'applicazione del vincolo si attiva attraverso distanze di rispetto, misure e norme fissate dall'autorità	art. 157 D.Lgs. 42/04 e D.Lgs. 490/99	L.R. 24/98 art. 16 e s.m.i.	Con riferimento a quanto rilevato sulla tavola B del PTPR, il sito ricade all'interno di un'area ex-1497 (notevole interesse pubblico) per la quale valgono le disposizioni legate al paesaggio.

Fattori di attenzione progettuale - ASPETTI AMBIENTALI

Fattori di attenzione progettuale	Grado di vincolo	Riferimenti normativi nazionali e comunitari	Riferimenti normativi nazionali regionali	Note
Territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi e danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento	-	D.Lgs. 42/04 art. 142 lett. g e s.m.i.	L.R. 24/98 art. 10 e s.m.i.; NTA del PTPR art. 38; LR 39/02 art. 68	Verificato
Prossimità con Siti di Interesse Comunitario (SIC) – distanza del sito pari o inferiore a 3km	Assoggettamento a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997	Dir. 92/43/CE e 79/409/CE; D.P.R. 357/9		Verificato
Prossimità con Zone di Protezione Speciale (ZPS) (Dir. 92/43/CE e 79/409/CE) – distanza del sito pari o inferiore a 3km	Assoggettamento a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997	L'All. 1, punti 1 e 2, al D.Lgs. 36/03 afferma che "di norma" gli impianti di discarica non devono ricadere, fra il resto, in aree individuate dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 357/97 (di attuazione della Dir. 92/43/CE)		Verificato

Fattori preferenziali - ASPETTI AMBIENTALI

Fattori preferenziali	Grado di vincolo	Riferimenti normativi nazionali e comunitari	Riferimenti normativi nazionali regionali	Note
Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione ed al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti	-	-	-	L'impianto è collocato all'interno del territorio di Roma Capitale.

Fattori escludenti - ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO

Fattori escludenti	Grado di vincolo	Riferimenti normativi nazionali e comunitari	Riferimenti normativi nazionali regionali	Note
Aree destinate al contenimento delle piene individuate dai Piani di bacino di cui alla L. 183/99	Tutela integrale (aree a rischio esondazione valutate con un Tr = 200 anni o destinate ad opere di contenimento delle piene)	D.Lgs. 152/06	NTA del PAI art. 23, 24, 25, 26 N.T.A. P.A.I. Tevere art. 28 e 38	Verificato
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile	Tutela integrale	D.Lgs. 152/06 art. 94, c. 3 e 4 (almeno 10 m di raggio dal punto di captazione.)	-	Non si hanno dati a disposizione
Aree a rischio idrogeologico tutelate dalla L. 267/98, a pericolosità molto elevata (P4), pericolosità elevata (P3), a rischio molto elevato (R4) e a rischio elevato (R3)	Tutela integrale	L. 267/98 e s.m.i.	NTA del PAI art. 16, 17, 18	Verificato

Fattori di attenzione progettuale – ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO

Fattori di attenzione progettuale	Grado di vincolo	Riferimenti normativi nazionali e comunitari	Riferimenti normativi nazionali regionali	Note
Aree sismiche	Penalizzante per impianto localizzate in aree a rischio sismico elevato	Legge 64/74 e OPCM 3274/2003 (si indica il grado di sismicità dell'area ai sensi di tale Legge)		Verificato
Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee	Le operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti potrebbero, per cause accidentali, interferire con i livelli di qualità delle risorse idriche	D.Lgs. 152/06		Le superfici impermeabilizzate e le opere di drenaggio e trattamento delle acque meteoriche e di processo garantiscono la separazione con i livelli di acqua sotterranea
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	-	RDL 3267/23		Verificato
Aree esondabili tutelate dalla L. 267/98	-	L. 267/98 e s.m.i.	NTA del PAI art. 23, 24, 25, 26	Verificato

Fattori di attenzione progettuale – ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO				
Fattori di attenzione progettuale	Grado di vincolo	Riferimenti normativi nazionali e comunitari	Riferimenti normativi nazionali regionali	Note
Area in frana o erosione tutelate dalla L. 267/98	Ci si riferisce a quelle aree in frana o soggette a movimenti gravitativi dove non sono possibili interventi di riduzione e contenimento del fenomeno	L. 267/98 e s.m.i.	NTA del PAI art. 16, 17, 18	Verificato

Fattori preferenziali - ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO				
Fattori preferenziali	Grado di vincolo	Riferimenti normativi nazionali e comunitari	Riferimenti normativi nazionali regionali	Note
Presenza di aree degradate da bonificare, discariche o cave		D.Lgs. 152/06		La realizzazione della nuova impiantistica interessa un sito impiantistico presente da lungo tempo e pertanto si inserisce in un'area già interessata dall'attività di gestione dei rifiuti.

Fattori escludenti - ASPETTI TERRITORIALI

Fattori escludenti	Grado di vincolo	Riferimenti normativi nazionali e comunitari	Riferimenti normativi nazionali regionali	Note
<p>Presenza di edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi a distanza minima. Aree di espansione residenziale distanza pari o inferiore a 1000 metri</p>	<p>Sono considerate le distanze tra i luoghi di deposito dei rifiuti e ospedali, scuole, impianti sportivi, aree per il tempo libero e centri turistici. Per i nuovi impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o grave disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e degli impatti generati, della necessità di garantire una distanza minima tra l'area dove vengono svolte le attività di smaltimento e/o recupero e le funzioni sensibili, a cura delle Province in sede di individuazione delle aree idonee/non idonee</p>	-	-	<p>La scuola più vicina si trova a est del sito ad una distanza di circa 870 m</p>
<p>Le montagne per la parte eccedente i 1200 metri s.l.m. per la catena appenninica e per le isole</p>	<p>Condizionante</p>	<p>D.Lgs. 42/04 art. 142, c. 1, lett. d</p>	-	<p>Verificato</p>
<p>Aree con interferenze visuali con grandi vie di comunicazione e percorsi di importanza storica e naturalistica</p>	<p>Condizionante</p>	-	-	<p>Verificato</p>

Fattori di attenzione progettuale - ASPETTI TERRITORIALI

Fattori di attenzione progettuale	Grado di vincolo	Riferimenti normativi nazionali e comunitari	Riferimenti normativi nazionali regionali	Note
<p>Assenza di idonea distanza dall'edificato urbano: >1.000 m; >500 m se case sparse</p>	<p>Al fine di contenere i disagi percepiti dalla popolazione, in presenza di possibili alternative di localizzazione, si ritiene siano preferibili localizzazioni in ambiti territoriali non caratterizzati da elevata continuità abitativa. Le distanze richieste non devono essere inferiori a 1000 m; in presenza di case sparse la predetta distanza viene ridotta a 500 m. Queste indicazioni non si applicano ai CCR (Ecocentri). Per centro abitato si fa riferimento alla denominazione da codice della strada (art. 3 Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada).</p>	<p>D.L. 285/92 e s.m.i. (Nuovo codice della strada), per la definizione di "centro abitato"</p>		<p>Il sito risulta inserito in una zona fortemente antropizzata</p>

Fattori di attenzione progettuale - ASPETTI TERRITORIALI

Fattori di attenzione progettuale	Grado di vincolo	Riferimenti normativi nazionali e comunitari	Riferimenti normativi nazionali regionali	Note
	Per "Case sparse" si intendono case disseminate nella campagna o situate lungo strade a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato (definizione ISTAT).			
Siti in fascia di rispetto da infrastrutture quali strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti.	Fasce rispetto: - Autostrade: 60 m - Strade di grande comunicazione: 40 m - Strade di media importanza: 30 m - Strade di interesse locale: 20 m - Ferrovie: 30 m - Aeroporti: 300 m - Cimiteri: 200 m	D.L. 285/92 e s.m.i. D.M. 1404/68, DPR 753/80 L. 472/99, art. 26 RD 327/42; Legge 1265/34 D.Lgs. 96/05 L. 58/63		Verificato
Aree agricole di particolare pregio (D.18/11/95, D.M.A.F.23/10/92, Reg.CEE 2081/92)	Penalizzante per le aree che costituiscono una risorsa di particolare interesse provinciale e regionale dal punto di vista dei caratteri pedologici, disponibilità di rete irrigua e per tipo di coltura (vigneto DOC, oliveto, colture biologiche...)	D.18/11/95, D.M.A.F.23/10/92, Reg.CEE 2081/92, Reg.CEE 2092/91, D.Lgs.228/01 art.21, comma1, lett.a),b),c).		Verificato
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.Lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, l.r.12/2007)	Condizionante per le aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAF) e fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse			Verificato
Condizioni meteo climatiche; microclima sfavorevole alla diffusione degli inquinanti, dove condizione in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza	Penalizzante per impianti ubicati sopravento ad aree residenziali o strutture sensibili. Si considerano i venti dominanti a livello locale; si identificano eventuali aree residenziali e funzioni sensibili risultanti.			Verificato

Fattori preferenziali - ASPETTI TERRITORIALI

Fattori preferenziali	Grado di vincolo	Riferimenti normativi nazionali e comunitari	Riferimenti normativi nazionali regionali	Note
Aree militari o di interesse strategico nazionale	Previo assenso del Ministero della Difesa o DPCM			Non presente
Viabilità di accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati	DM 559/1987		Presente

Fattori preferenziali - ASPETTI TERRITORIALI

Fattori preferenziali	Grado di vincolo	Riferimenti normativi nazionali e comunitari	Riferimenti normativi nazionali regionali	Note
Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati	DM 559/1987		Vicinanza del centro intermodale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., già utilizzato nel passato da AMA S.p.A.
Aree industriali dismesse	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati			Presente
Accessibilità dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati			L'accessibilità al sito è testimoniata da diversi anni di attività che ha interessato l'area
Aree adiacenti ad impianti tecnologici, quali depuratori, altri impianti di trattamento rifiuti o altre infrastrutture	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati			Non presente
Presenza di elettrodotti e/o sottostazioni	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati			Non presente
Sostituzione di emissioni da utenze industriali e termoelettriche	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati			Non presente
Centrali termoelettriche dismesse	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati			Non presente
Morfologia pianeggiante	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati			Presente

3.2 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE – D.D. RU N. 3355 DEL 18-11-2022 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

L'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al comma 1 lett. d) stabilisce tra le competenze assegnate alle province sulla gestione dei rifiuti “l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.”.

Gli esiti della procedura prevista dal citato art. 197 del D.Lgs. 152/2006 sono stati rappresentati mediante elaborati grafici allegati alla D.D. RU n. 3355 del 18-11-2022 derivanti dalla mera sovrapposizione dei vincoli riportati nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dei criteri riportati nel Piano di gestione dei Rifiuti regionale approvati dai rispettivi enti competenti. La tavola A degli elaborati grafici prodotti rappresenta l'”Analisi preliminare delle aree non interessate da fattori escludenti/condizionanti definiti dal piano regionale rifiuti approvato con D.C.R. 04/2020 ai fini dell'individuazione di aree idonee alla realizzazione di impianti di recupero dei rifiuti urbani”; a seguire si riporta uno stralcio della suddetta tavola relativa all'area di interesse.




Figura 23: Stralcio Tav. A - D.D. RU N. 3355 DEL 18-11-2022

Dall'analisi della cartografia sopra riportata, si evidenzia come l'area di interesse ricada in un ambito caratterizzato dal seguente fattore di localizzazione:

- Fattore escludente – Tutela integrale

Questa situazione dovrebbe essere oggetto di approfondimento dal momento che risulta incoerente con l'analisi effettuata in merito ai criteri di localizzazione del Piano di Gestione dei Rifiuti (paragrafo 3.1) ove risulta individuato un fattore escludente di natura “condizionante” e non di “tutela integrale”. (Vedi tabella “FATTORI ESCLUDENTI – Aspetti ambientali” - paragrafo 3.1).

Tale incongruenza è stata riconosciuta anche dalla *Città Metropolitana di Roma Capitale* (nota protocollo CMRC-2023-0056213 del 05/04/2023) che, in riscontro ad una richiesta di chiarimenti interpretativi avanzata da AMA, ha rilevato una serie di criticità in merito alla corretta applicazione dei criteri di localizzazione.

Sempre la *Città Metropolitana di Roma Capitale*, con la nota di riscontro che si allega in calce alla presente relazione, ha aggiunto che il Piano di Gestione dei Rifiuti, in merito ai criteri localizzativi chiarisce che *“per gli impianti da collocare in aree già individuate dagli strumenti urbanistici comunali come zone in cui possono essere destinati impianti insalubri di I e II classe (“Zone Industriali”, “Zone Produttive”, ...), in sede di autorizzazione, si potrà valutare l’opportunità di derogare alcuni di tali vincoli a seguito di specifica valutazione tecnica. Altresì, al fine di favorire concrete modalità attuative dell’economia circolare nella gestione di rifiuti non pericolosi, anche integrandole con attività connesse o di simbiosi industriale e nel rispetto del principio di prossimità, in sede di autorizzazione, si potrà valutare l’opportunità di derogare a criteri generali, fattori escludenti, di attenzione e/o vincoli, a seguito di specifica valutazione tecnica”*.

4 COERENZA CON GLI STRUMENTI PROGRAMMATICI

L'analisi degli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale e di settore riportata nei paragrafi precedenti permette di giungere alle seguenti valutazioni complessive.

L'area risulta inquadrata nell'ambito del Piano Regolatore Generale di Roma Capitale come “*Sistema insediativo - Città da ristrutturare - Tessuti nei Programmi integrati prevalentemente per attività*”.

Tale sistema insediativo è disciplinato dagli artt. 51, 52 e 53 delle Norme Tecniche del Piano; in particolare il comma 11, lettera g) dell'art. 52 specifica fra le attività consentite quelle produttive come quella in parola.

Lo strumento di pianificazione paesistica regionale denota invece la presenza di un'area ex-1497, facente parte del repertorio di cui all'art. 136 comma 1 lettera c) e d) del D.Lgs. 42/04, disciplinate dall'art. 8 delle Norme Tecniche del PTPR.

Tale articolo specifica che ai beni di notevole interesse pubblico, all'interno del quale ricade il sito, “*si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme[...]*”.

Come anticipato, il paesaggio all'interno del quale ricade il sito è identificato come *Sistema dei paesaggi urbani*, per il quale la disciplina di utilizzo è riportata nella seguente tabella:

Tipologie di intervento di trasformazione		Obiettivo specifico di tutela e disciplina
4	Uso produttivo, commerciale e terziario	Riqualificazione, recupero e valorizzazione dei paesaggi degli insediamenti urbani.
4.8	Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori	Eliminazione anche con rilocalizzazione.
4.8.1	Recupero e ampliamenti	Consentita la conservazione degli impianti esistenti con divieto di ampliamenti. È altresì consentito l'adeguamento tecnologico.
4.8.2	Nuova realizzazione	Non consentita

Tabella 7: Estratto Tabella B Paesaggio degli insediamenti urbani –
Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela

Si rileva, altresì, come la disciplina per l'utilizzo delle aree ricadenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua di 150 m non si applica al *paesaggio degli insediamenti urbani, come nel caso in esame*.

La pianificazione di cui al P.A.I. evidenzia come l'area in esame sia interessata da una fascia di rischio R2 che non preclude l'utilizzo del sito come in progetto.

Tale classificazione è confermata anche dal Piano di gestione del rischio alluvione, che caratterizza l'area di interesse con una classe di pericolosità “*P1 - bassa probabilità (alluvioni rare di estrema intensità)*” e conseguente rischio “*R2 – rischio medio*”.

Infine, l'analisi delle disposizioni di cui alla D.D. RU N. 3355 del 18-11-2022 della *Città Metropolitana di Roma Capitale*, porta alle seguenti valutazioni. L'area di interesse ricade in un ambito caratterizzato dal seguente fattore di localizzazione:

- *Fattore escludente – Tutela integrale*

Questa situazione dovrebbe essere oggetto di approfondimento dal momento che risulta incoerente con l'analisi effettuata in merito ai criteri di localizzazione del Piano di Gestione dei Rifiuti (paragrafo 3.1) ove

risulta individuato un fattore escludente di natura “*condizionante*” e non di “*tutela integrale*”. (Vedi tabella “*FATTORI ESCLUDENTI – Aspetti ambientali*” - paragrafo 3.1).

Tale incongruenza è stata riconosciuta anche dalla *Città Metropolitana di Roma Capitale* che, in riscontro ad una richiesta di chiarimenti interpretativi avanzata da AMA, ha rilevato una serie di criticità in merito alla corretta applicazione dei criteri di localizzazione. (Vedi paragrafo 3.2)

Dal punto di vista della pianificazione di settore, invece, la localizzazione presenta, invece, alcuni fattori di attenzione progettuale e fattori potenzialmente escludenti, quali quelli elencati a seguire:

- Fattori escludenti:
 - o *ASPETTI AMBIENTALI - Aree con presenza di immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che da punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali* - con riferimento a quanto rilevato sulla tavola B del PTPR, il sito ricade all'interno di un'area ex-1497 (notevole interesse pubblico) – Grado di vincolo CONDIZIONANTE
 - o *ASPETTI TERRITORIALI - Presenza di edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi a distanza minima. Aree di espansione residenziale distanza pari o inferiore a 1000 metri* - La scuola più vicina si trova a est del sito ad una distanza di circa 870 m
- Fattori di attenzione progettuale
 - o *ASPETTI TERRITORIALI - Assenza di idonea distanza dall'edificato urbano: >1.000 m; >500 m se case sparse* - Il sito risulta inserito in una zona fortemente antropizzata.